



# COMUNE DI PARENTI

(Provincia di Cosenza)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 23 del 21/12/2022**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175- ANNO 2022 al 31/12/2021 – APPROVAZIONE**

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore 16.40 nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in seduta **straordinaria** che è stata partecipata ai sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
DEPOSITO	DONATELLA	X	
MELE	PIETRO	X	
FUOCO	ANTONIO	X	
BELCASTRO	EVELINE	X	
CALABRESE	GIANCARMINE	X	
COSCARELLI	KATIA	X	
PERRI	FRANCO	X	
LUPIA	UBALDO	X	
GUARASCIO	GIANLUIGI	X	
GUARASCIO	ROBERTO	X	
VELTRI	PASQUALE		X

Totale presenti: n. 10

Totale assenti: n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza la Dr.ssa Donatella DEPOSITO nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale, dott. Giuseppe CUCINOTTA.

La seduta è pubblica

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175- ANNO 2022 al 31/12/2021 – APPROVAZIONE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni del Comune;

LETTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione sottoposta dal Responsabile del Sindaco come di seguito riportata:

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175- ANNO 2022 al 31/12/2021 –APPROVAZIONE.**

### **IL SINDACO**

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

**ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RICHIAMATI:**

-la deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 13/09/2017 ad oggetto: Revisione Straordinaria delle Partecipazioni- ex art.24 del D.Lgs n.175/2016 ha deliberato in merito e provveduto alla comunicazioni previste per legge.;

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, detenute alla data del 30/12/2020 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 DEL 30/12/2020;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati

dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L.

n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Parenti. e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 18/11/2020.;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** l'esito della ricognizione conferma la presenza delle Società partecipate senza alcuna modifica rispetto alla precedente ricognizione (anno 2020);

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, parere n. 8 del 16/12/2022;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Acquisito** il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, dal Responsabile del settore Amministrativo - finanziario;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

**Di approvare** la ricognizione al 31 dicembre 2020 delle società in cui il Comune di Parenti detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di prendere** atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

**Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

**Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);

**Di prendere atto** del parere dell'Organo di Revisione, n. 8 del 16/12/2022

**Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

**Di dichiarare**, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARENTI, il 14/12/2022

IL SINDACO  
f.to Donatella Deposito

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1 E ART. 147BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

Sulla proposta di deliberazione del consiglio ad oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175- ANNO 2022 al 31/12/2021 –APPROVAZIONE**

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:**

**SERVIZIO TECNICO (Lavori Pubblici - Ambiente– Manutenzione– urbanistica)**

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1° e art.147bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Parenti li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO**

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1° e art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Parenti li, 14/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dr.ssa IDA ARABIA

---

**PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:**

X Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1° e art. 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità contabile.

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151 e 153 comma 4 e comma 5, D.Lgs. 267/00).

Sulla presente proposta non c'è necessità di esprimere parere contabile perché priva di effetti finanziari.

Parenti li, 14/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dr.ssa IDA ARABIA

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PRESO ATTO della proposta riportata;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

***favorevoli all'unanimità dei presenti***

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di delibera in oggetto, in ogni sua parte, così come di seguito riportata, ritenendone integralmente trascritti le premesse e il deliberato

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Successivamente, con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

***favorevoli all'unanimità dei presenti***

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000.

**IL PRESIDENTE**

f.to Dr.ssa DONATELLA DEPOSITO

**IL SEGRETARIO**

f.to Dr. GIUSEPPE CUCINOTTA

